

Questa domanda fu già dal petente presentata al Ministero della guerra, e non poté da esso venire esaudita.

La vostra Commissione, presa in attento esame la legge sul reclutamento militare del 20 marzo 1854, per quanto riflette quest'argomento, riconobbe che essa esonera bensì il fratello superstite in caso di premorienza avvenuta sotto le armi di un fratello che sia stato soldato regolare, ovvero volontario arrolato con ferma ordinaria, ma nel caso però che il volontario fosse arrolato soltanto per la durata della guerra non fa luogo alla esenzione del fratello superstite.

Nel caso in discorso il fratello premorto erasi arrolato nell'esercito meridionale. Il richiedente si fonda sulla circostanza che l'arrolamento del figlio non si poteva considerare come arrolamento di volontario senza ferma, giacchè, secondo la legge, per questo arrolamento si richiede il consenso dei genitori, il quale nel caso in discorso non fu prestato.

La vostra Commissione peraltro, considerando che quando pure l'arrolamento del figlio premorto si dovesse considerare come illegale, per non esservi concorso il consenso dei genitori, esso potrebbe ancor meno dare origine a un diritto, trovò non potersi, a termini di legge, far luogo ad esenzione.

Non crede tuttavia dover tacere che nella legge sul reclutamento militare esiste, a suo avviso, una manifesta incoerenza tra due disposizioni.

In essa legge si dice infatti che la premorienza di un figlio sotto le armi non dà il diritto all'esenzione del superstite se non concorrendovi le circostanze che testè ho avuto l'onore di esporre; quando invece un fratello, per ferita o per infermità riportate in servizio, sia posto a riforma, questo fatto basta per esonerare il secondo fratello dal servizio militare.

Sembra dunque incoerente che sia esonerato il secondo fratello nel caso di semplice ferita del primo in servizio militare, e non sia esonerato nel caso della costui premorienza.

Per queste ragioni la Commissione riterrebbe che la legge sul reclutamento potesse formare oggetto di studio relativamente a questo punto, e però, confidando che il signor ministro della guerra vi recherà la sua attenzione, propone che la petizione sia inviata agli archivi, onde se ne tenga conto qualora la legge sul reclutamento militare venga modificata nel senso testè indicato.

(La Camera approva.)

Petizione 7722. Luigi Federici, medico, emigrato veneto, espone i servizi da lui prestati fin dal 1849 come medico di battaglione a Malghera; allega altresì alla sua petizione i documenti comprovanti molti altri titoli di benemerenzza, sia per aver preso parte alla difesa di Roma, durante la quale riportò la medaglia al valor militare; sia per essere stato assunto in servizio dal Governo sardo nel 1855, quando inferiva l'epidemia colerosa, e più tardi in qualità di medico e chirurgo primario nell'ospedale di San Nazzaro a Brescia per la cura dei feriti nella guerra del 1859.

Egli domanda di essere compreso nel beneficio della legge 30 giugno 1861, la quale all'articolo 5 fece luogo a pensione di riposo per quegli uffiziali veneti di terra e di mare, ai quali fosse riconosciuto competere il diritto all'assegno che già per legge 7 giugno 1850 era stato stanziato in loro favore.

Veramente dalla petizione e dai documenti allegati non emerge la circostanza di fatto che il Federici nel 1850 fosse stato compreso in quella distribuzione di assegni a cui si riferisce la posteriore legge 30 giugno 1861. Emerge però sufficientemente dai documenti allegati che all'epoca in di-

scorso, che è dire nel 1850, il Federici riuniva in sè gli estremi voluti per essere beneficiato di quell'assegno; aveva cioè preso parte alla difesa di Venezia e risiedeva nei regii Stati, condizioni le quali sono dalla legge del 1850 dichiarate necessarie per fruire dell'assegno in quella legge stanziato.

Attesa questa circostanza, ed attesi pure i molteplici titoli di benemerenzza del richiedente, la Commissione propone che la petizione sia rinviata al signor ministro della guerra, perchè, appurato se l'omissione dell'assegno accadesse per semplice errore, accordi il beneficio di legge richiesto, e, in ogni caso, tenga conto della petizione nell'eventualità di straordinarie nomine nel corpo sanitario militare.

(La Camera approva.)

SILVESTRELLI, relatore. Colle petizioni 7768, 7775, 7777, 7779, 7786, 7792, 7793, 7804, gl'impiegati negli uffici delle ipoteche di Bergamo e di Brescia e di altri uffici della Lombardia espongono come il soldo e soprassoldo siano tenuissimi e basati sullo stato organico del 1806; e siccome la nuova legge che aumentò gli stipendi agl'impiegati dell'ordine giudiziario in Lombardia, nel 1859, non contemplò gli impiegati presso gli uffici ipotecari, domandano che il Parlamento voglia provvedere in qualche modo alla loro poca comoda posizione.

La vostra Commissione, considerando il fatto che agl'impiegati dell'ordine giudiziario in Lombardia e nelle altre parti dello Stato si fece un aumento di stipendio colla legge del novembre 1859; considerando che una ragione di diritto militerebbe a favore di questi impiegati, e che d'altronde fra gl'impiegati dipendenti dal Ministero dell'interno una legge di parificazione è stata presentata e sta attualmente allo studio della vostra Commissione; considerando che per derogare alla legge organica del 1806 per questi impiegati è necessaria un'altra legge che contempli non solo la Lombardia, ma anche gli uffizi ipotecari di tutte le altre provincie; in alcune delle quali gli uffizi ipotecari dipendono dal ministro delle finanze, la Commissione perciò vi propone d'inviare queste petizioni ai ministri delle finanze e di grazia e giustizia, affinchè, studiato lo stato delle cose, provvedano, ove occorra, con un apposito disegno di legge.

PRESIDENTE. La Commissione propone che le petizioni segnate coi numeri 7768, 7775, 7777, 7779, 7786, 7792, 7793, 7804 siano inviate ai ministri delle finanze e di grazia e giustizia per l'esame, se convenga presentare relativamente ad esse un disegno di legge che provveda ai reclami avanzati da questi petenti.

Il deputato Cadolini ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Questi reclami sono stati fatti ripetutamente fino dal 1859. Il ministro di grazia e giustizia mostrò di essere disposto a presentare un progetto di legge tendente a provvedere alle esigenze di questa categoria d'impiegati, quindi sono persuasissimo che egli accetterà la deliberazione proposta dalla Commissione. Ma, vedendo che il Ministero ha lasciato passare tanto tempo senza provvedere in modo alcuno, vorrei che questa deliberazione della Camera fosse accompagnata da un particolare eccitamento al ministro di grazia e giustizia, perchè il richiesto progetto di legge sia presentato sollecitamente, essendo da troppo lungo tempo reclamato, essendo gravi ed urgenti i bisogni in cui gl'impiegati ipotecari di Lombardia si trovano, essendo debito di giustizia che a tutti gl'impiegati dello Stato sia tosto provveduto con un solo peso ed una misura sola.

SILVESTRELLI, relatore. Parmi che le conclusioni della Commissione non siano diverse da quelle dell'onorevole Cadolini; la Commissione aggiunge soltanto che queste peti-